

# **BVGer D-6090/2019 vom 5. Mai 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-05-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-6090\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6090_2019)

FR: TAF D-6090/2019 du 5 mai 2020

IT: TAF D-6090/2019 del 5 maggio 2020

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale in virtù dell'art. 31 LTAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Può modificare una decisione errata a favore di una parte (art. 62 cpv. 1 PA) anche se nel gravame non viene formulata una richiesta in tal senso. L'autorità di ricorso non è però tenuta ad effettuare un riesame completo della fattispecie né a ricercare tutti i possibili errori di diritto che non appaiono evidenti o che si deducono facilmente dalla contestazione o dagli atti di causa (cfr. DTF 119 V 349 consid. 1a; Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed., 2013, n. m. 1.55).

### **E. 3**

I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

### **E. 4.1**

Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che i ricorrenti non possano avvalersi di un timore fondato di essere sottoposti in futuro a misure persecutorie. Essi sarebbero infatti espatriati legalmente senza alcun inghippo a più riprese senza adottare particolari precauzioni. Pur conoscendo i metodi di Ettela'at, i ricorrenti avrebbero inoltre deciso di ignorarne le richieste e compiere i predetti viaggi senza avvisare tale servizio, dando maggior peso alle esigenze di viaggio aziendali che ai loro timori. Del resto lo stesso Ettela'at non avrebbe adottato alcuna misure per impedire il loro espatrio. Da un punto di vista oggettivo i ricorrenti non presenterebbero un profilo a rischio. Infatti non sarebbero degli oppositori, non avrebbero oppositori in famiglia e non avrebbero manifestato dissenso nei confronti dell'Islam. Il padre di A. \_\_\_\_\_ avrebbe sì un passato da Mojahedin, ma dal 1982 Ettela'at si limiterebbe a interrogarlo a scadenze regolari. La SEM ha inoltre ritenuto che i ricorrenti non sarebbero esposti a un pregiudizio sufficientemente serio ai fini del diritto d'asilo. A. \_\_\_\_\_ sarebbe infatti già stato convocato due volte presso Ettela'at, senza che ciò gli abbia causato problemi maggiori. Unicamente durante il secondo interrogatorio sarebbe stato maltrattato, non sarebbe stato fatto però uso spropositato di violenza ed egli avrebbe ripreso la sua vita come prima. Del resto egli non risulterebbe avere contenziosi aperti con le autorità.

#### **E. 4.2**

Nel ricorso, i ricorrenti avanzano di avere un timore sufficientemente fondato ai fini del diritto d'asilo. Da un punto di vista soggettivo essi temerebbero ripercussioni da parte di Ettela'at al loro ritorno in Iran perché, non essendo disposti a collaborare, non potrebbero riferire le informazioni richieste da tale servizio. Non si spiegherebbe inoltre perché avrebbero dovuto abbandonare la loro ottima posizione sociale, se non a causa di un fondato timore. Temerebbero infine una reazione sproporzionata di Ettela'at dal momento che si sarebbero liberati dei passaporti omettendo di fare ritorno in patria alla scadenza del visto. Da un punto di vista oggettivo, essi presenterebbero un profilo a rischio. Le attività giovanili di protesta svolte da A. \_\_\_\_\_ e il passato da Mojahedin di suo padre potrebbero infatti attirare le attenzioni del regime iraniano. A. \_\_\_\_\_ inoltre, in quanto per lavoro viaggerebbe regolarmente fuori dall'Iran, sarebbe stato individuato da Ettela'at come utile collaboratore. I ricorrenti temerebbero infine che il predetto servizio possa utilizzare contro di loro il fatto che all'estero avrebbero frequentato esuli iraniani. I ricorrenti ritengono inoltre di essere esposti a un pregiudizio sufficientemente serio ai fini del diritto d'asilo. Quanto successo a A. \_\_\_\_\_ durante il secondo interrogatorio configurerebbe infatti gli estremi di una tortura.

#### **E. 5.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

#### **E. 5.2**

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga

specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine.

### **E. 5.3**

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

### **E. 5.4**

Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. L'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

### **E. 6.1**

Ora, nel caso in esame la verosimiglianza dei fatti raccontati dai ricorrenti non è stata rimessa in discussione dall'autorità resistente. Si pone quindi la questione di sapere se il timore dei ricorrenti di subire persecuzioni future determinanti in materia d'asilo da parte delle autorità iraniane sia fondato.

### **E. 6.2**

Ebbene, è innanzitutto opportuno constatare come vi siano in casu forti dubbi quanto al fatto che l'espatrio sia effettivamente da ricondurre ad una situazione persecutoria. I ricorrenti hanno infatti riferito di regolari viaggi turistici in Europa, cui pare potersi appropinquare - quantomeno inizialmente - anche quello alla base della presente richiesta di protezione (cfr. segnatamente atto 35/25, pag. 11). A.\_\_\_\_\_ ha del resto affermato che al momento di lasciare l'Iran, avrebbe quantificato le probabilità di farvi ritorno attorno al 50

per cento, non essendogli oltremodo chiara la volontà in tal senso della congiunta, cosa che rafforza la tesi circa l'assenza di necessità di sottrarsi a circostanze a tal punto gravi da esporre gli interessati a pericoli per la vita o altri beni giuridici superiori (cfr. atto 35/25, pag. 18). Inoltre, il fatto che nonostante fossero espressamente stati invitati a farlo, essi non abbiano avvisato Ettela'at della loro intenzione di recarsi all'estero, non plaude certo al millantato timore di subire atti pregiudizievoli da parte di tale servizio. Si rilevi d'altro canto come la sola esistenza di pregressi, in assenza di attualità della persecuzione, non risulta sufficiente alla concessione dell'asilo (cfr. supra). D'altro canto, il Tribunale non ravvisa alcun elemento di rischio nel profilo dei ricorrenti. Anche ammettendo che lo stesso possa risultare utile agli scopi di Ettela'at, nessun indizio porta a concludere che i ricorrenti saranno esposti a seri pregiudizi in caso di mancata collaborazione con le autorità iraniane. Essi infatti in Svizzera hanno reso visita a un ex oppositore al regime, ma non lo sono essi stessi. Inoltre, non hanno manifestato dissenso nei confronti dell'Islam né addotto propositi volti a sovvertire l'ordine sociale in essere nel loro paese d'origine, nel quale le rispettive famiglie paiono del resto ben integrate, quantomeno a livello economico.

### **E. 6.3**

In definitiva, non si ravvisano in specie indizi concreti che lascino presagire che per i ricorrenti vi sia il rischio, in caso di rientro nel loro Paese, di subire una qualsivoglia persecuzione rilevante ad opera delle autorità iraniane, sia a causa del loro espatrio, che per le loro frequentazioni o le loro opinioni, a maggior titolo che il resto della popolazione.

### **E. 7**

In virtù di quanto sopra esposto la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti, per il che il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

### **E. 8**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

### **E. 9.1**

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

### **E. 9.2**

Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è

quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

#### **E. 10.1**

Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto riguarda l'esigibilità, la SEM ha fatto presente che i ricorrenti sarebbero giovani, laureati, in buona salute e proprietari di una casa. La loro situazione economica sarebbe inoltre buona. Potrebbero infine riprendere l'attività professionale interrotta a causa dell'espatrio e contare sull'appoggio dei genitori. B. \_\_\_\_\_ avrebbe sì un problema di salute, ma per il quale già in Iran avrebbe ricevuto cure adeguate.

#### **E. 10.2**

Con ricorso, gli insorgenti avversano anche tale assunto. Ritengono infatti che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe né lecita né ragionevolmente esigibile.

#### **E. 11.1**

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

#### **E. 11.2**

Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimostrare un fondato timore di essere esposti a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il loro rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

#### **E. 11.3**

Inoltre il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che, per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, attualmente l'esecuzione dell'allontanamento in Iran non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale E-5026/2019 del 25 novembre 2019 consid. 8.3). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante i ricorrenti abbiano chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che il timore che le autorità iraniane esponano i ricorrenti a seri pregiudizi è stato ritenuto infondato (cfr. consid. 7.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione

litigiosa, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

### **E. 12.1**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

### **E. 12.2**

La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

### **E. 12.3**

Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro.

### **E. 12.4**

Nella fattispecie, in Iran attualmente vi sono delle proteste di piazza contro il regime al governo ma non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-5473/2019 del 25 novembre 2019 consid. 5.2.1).

### **E. 12.5**

Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani ([...] anni B.\_\_\_\_\_, [...] il marito) e laureati (in architettura lei, in ingegneria industriale lui). B.\_\_\_\_\_ prima dell'espatrio lavorava come architetta, nell'agenzia pubblicitaria della madre e insegnava architettura. Il marito invece era attivo nella fabbrica di tessuti di famiglia. Perlomeno nelle ditte dei genitori i ricorrenti potranno quindi ricominciare a lavorare, una volta tornati in patria. I famigliari (genitori, fratelli, zii) si trovano in Iran e con loro i ricorrenti sono in costante contatto e in buoni rapporti. In Iran possiedono una casa e un'automobile. La situazione personale dei ricorrenti, conseguentemente, permette di concludere al carattere esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare

un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). A.\_\_\_\_\_ gode di buona salute. B.\_\_\_\_\_, che soffre di alcune problematiche ginecologiche minori, era già adeguatamente seguita prima dell'espatrio. Come emerge dalla documentazione medica trasmessa dai ricorrenti, in Svizzera la cura è proseguita e non ci sono stati peggioramenti. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

#### **E. 13**

In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). I ricorrenti dispongono infatti delle loro carte d'identità originali, emesse dal loro Paese d'origine e tutt'ora valide. Usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

#### **E. 14**

Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

#### **E. 15**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

#### **E. 16**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

#### **E. 17**

Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

#### **E. 18**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

#### **E. 19**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.